



Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 23 agosto 2018

La Direzione generale delle dogane,
visto l'articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 2005¹ sulle dogane,
ordina:

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 4 aprile 2007² sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1702.3029, 1702.3038 e 1702.3048

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1702. 30 29 30 38	Glucosio, allo stato solido, chimicamente puro o no	per usi tecnici	—,20
1702. 30 48	Sciroppo di glucosio	utilizzato come sostanza nutritiva per i batteri nell'ambito della fabbrica- cazione di prodotti farmaceutici	esente

¹ RS 631.0

² RS 631.012

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2018.

23 agosto 2018

Direzione generale delle dogane:
Christian Bock